



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 49

Data: 06/12/2021

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SEI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5, DEL D.LGS N. 267/2000 - ISTITUZIONE OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID- 19" ed in particolare:

- l'art. 1, comma 8 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, così come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, che prevede il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il D.P.C.M. 2 marzo 2021 che prevede all'art. 1 comma 5, la misura del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, che prevede all'art. 1, comma 1, l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l'obbligo di indossare gli stessi qualora non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale o nel caso di assembramenti o affollamenti;
- la legge 16 settembre 2021, n. 126, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020, convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
- il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 (*"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"*);

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del "COVID-19" registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

PRESO ATTO che in data 24 novembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti con il contributo di "A.T.S. Città Metropolitana di Milano" sui dati concernenti l'andamento del contagio da Covid-19 nel territorio metropolitano milanese;

CONSIDERATO che in seguito al citato Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Signor Prefetto di Milano ha diramato la comunicazione Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021, con la quale si sensibilizzano i Sindaci a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta, nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione - ove ritenuto necessario - di ogni idoneo strumento normativo, compreso le ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 - "T.U.E.L.", al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie anche all'aperto, nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 5, del citato D.Lgs 267/2000, così come novellato dal D.L. n. 14/2017, convertito in legge n. 48/2017 (*"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*) prevede che il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, possa emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine di superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, nonché, in qualità di autorità sanitaria, in caso di emergenze sanitarie, di disciplinare alcuni aspetti

- VILLA ANNONI -

di dettaglio a valenza esclusivamente locale, sulla base dei provvedimenti nazionali e regionali assunti;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti in materia di tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che in occasione delle prossime festività natalizie è verosimile che si registri nelle vie comunali un intenso afflusso di persone, anche in occasione di eventi particolari (mercato e "mercatini" e simili occasioni aggregative), oltre che in prossimità di attività commerciali e pubblici esercizi, con conseguenti possibili situazioni di mancato rispetto del distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione a quanto sopra esposto, è quindi necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, provvedendo all'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia da Covid-19, prescrivendo specifici comportamenti sociali, laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale tra le persone;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale, all'interno delle "zone bianche", di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

RITENUTO pertanto, che allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Cuggiono, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie, come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;
- il D.L. n. 113 del 04/10/2018, convertito in legge 01/12/2018, n. 132;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il R.D. n. 773 del 18/06/1931- "T.U.L.P.S.";
- il R.D. n. 635 del 06/05/1940;
- la legge n. 833/1978;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.L. 25/3/2020 n. 19, convertito in legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle commercio sulle aree pubbliche;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **da mercoledì 8 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022:**

- VILLA ANNONI -

P.zza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97263.1
comune.cuggiono@postecert.it – protocollo@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it

- **nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 22.00, oltre che dalle ore 22.00 di venerdì 24 dicembre alle ore 02.00 di sabato 25 dicembre e dalle ore 22.00 di venerdì 31 dicembre 2021 alle ore 02.00 di sabato 1 gennaio 2022**, lungo le vie cittadine, in ogni situazione in cui sussista il rischio concreto di assembramenti;

- **durante l'orario di svolgimento, nelle aree interessate da:**

mercato comunale, mercatini natalizi o mercatini degli hobbisti, spettacoli, manifestazioni, eventi in genere, oltre che in entrate e uscita verso e dai plessi scolastici comunali.

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sopra indicati:

- i bambini di età inferiore a sei anni;

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

AVVISA

- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020, convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

- La presente ordinanza potrà essere prorogata qualora alla scadenza dovessero persistere i presupposti di contingibilità ed urgenza che ne hanno determinato l'adozione.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990, n. 241, la presente ordinanza è impugnabile, in via alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio informatico comunale, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;

- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione all'Albo Pretorio informatico comunale, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno 8 dicembre 2021 al giorno 6 gennaio 2022.

Dalla Residenza Municipale, li 6 dicembre 2021

IL SINDACO

Giovanni CUCCHETTI

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2004 e ss.mm.ii.)

- VILLA ANNONI -

P.zza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97263.1
comune.cuggiono@postecert.it – protocollo@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it